# COMUNE DI GANGI

*Città Metropolitana di Palermo*

**ORDINANZA SINDACALE** N. 42 del 25 GIU. 2020

**OGGETTO:** Limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e disposizioni atte a tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica. Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7bis del D.lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 8 del D.L. 20/02/17 n° 14, convertito nella legge n. 48/2017 e s.m.i.

## IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha il compito di porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata ad implementare il livello di sicurezza, di vivibilità urbana e di tutela dell'incolumità pubblica, mediante provvedimenti diretti a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità in determinate aree del territorio comunale interessate da rilevanti flussi di persone;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al contagio e alla diffusione del Covid-19;

Visto il decreto legge 16.05.2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto che il consumo di bevande alcoliche, specialmente nelle ore notturne, può essere causa di fenomeni di disordine urbano, assembramenti in violazione delle vigenti disposizioni sul contenimento del Covid-19, atti vandalici, disturbo della quiete pubblica, imbrattamento delle aree pubbliche e che, inoltre, le bottiglie di vetro spesso frantumate, oltre ad arrecare pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini e dei turisti;

Ritenuto, ai fini di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini evitare che gli avventori escano dagli esercizi di somministrazione di alimenti

e bevande con bottiglie, ovvero recipienti in vetro o altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa e pericolo in caso di disordini;

Visto il comma 7bis dell'art. 50 del D.lgs.267/2000, introdotto dall'art. 8 del D.L. 20/02/17 n° 14, convertito nella legge n. 48/2017 e s.m.i. che consente al Sindaco, *"al fine di assicurare il soddisfacimento dell'esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo non superiore a 30 giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici"*.

Visto il R.D. 18/06/1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

Visto il R.D. 06/05/1940, n. 635 contenente il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 689 del Codice Penale;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 109 del 11/08/2009 che vieta la vendita ed il consumo ai minori di anni 16 e l'abbandono di contenitori di vetro o lattine negli spazi pubblici;

Richiamato il punto 6 dell'Ordinanza sindacale n. 122 del 4/11/2013 che prevede la facoltà di limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura per morivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela anche connesse al consumo di alcolici;

Viste le vigenti disposizioni in materia di contenimento del Covid-19;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125: "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";

Vista la legge 287 del 25 agosto 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Ai sensi dell'art. 50, comma 7bis del D.lgs.n.267/2000

## ORDINA

Agli esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, che esercitano l'attività nel territorio comunale, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) **È fatto obbligo ai titolari delle predette attività di osservare l'orario di chiusura notturna alle ore 01:30, cessando ogni tipo di servizio ed effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per servizio esterno;**

b) **E' vietata dalle ore 21,00 alle ore 6,00 di tutti i giorni della settimana, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro di qualsiasi tipo;**

c) **É fatto obbligo agli esercenti di pulire le aree pubbliche concesse per la somministrazione temporanea all'esterno del proprio locale di esercizio;**

d) **La vendita mediante apparecchi automatici è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi commerciali di vendita per asporto.**

**RICHIAMA**

Il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;

**DISPONE**

- che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;

- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Gangi;

- Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Palermo, dando atto che esso cessa ogni effetto decorso il termine massimo di efficacia di giorni 30 disposto nel comma 7bis dell'art.50 del D.lgs.267/2000, introdotto dall'art.8 del D.L. 20/02/17 n°14, convertito nella legge n.48/2017.

- La trasmissione, per l'osservanza della stessa:

Al Comando Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana
Al Comando Stazione Carabinieri di Gangi
Al Comando Guardia di Finanza Tenenza di Petralia Soprana
Al Comando di Polizia Municipale

**L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.**

**La presente ordinanza ha validità 30 giorni dalla data di pubblicazione.**

**Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.**
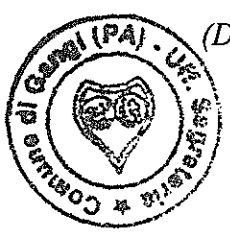
IL SINDACO
*(Dott. Francesco Paolo Migliazzo)*